

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 419

Oggetto	Servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e sosta, riscossione tickets - parcheggio P.O. Garibaldi Nesima e custodie del patrimonio mobiliare delle strutture dell'Arnas "Garibaldi". Revoca atto 319/ 2018 e conferma efficacia atti 257/2018 e 309/2018
<p style="text-align: center;">Settore Provveditorato</p> Bilancio anno _____ Aggregato : Sub-aggregato di spesa: Registrazione n° _____ / _____ gestione aggregato pertinente. Autorizzazione : Conto economico: n.	<p>Seduta del giorno <u>23 APR. 2018</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p style="text-align: center;">IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art. 3 L.R. N° 4 del 1 marzo 2017</p> <p style="text-align: center;">Con la presenza del:</p> <p style="text-align: center;">Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p style="text-align: center;">e del</p> <p style="text-align: center;">Direttore Sanitario Aziendale Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p style="text-align: center;">con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione</p>
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'ufficio riscontro _____ Il Responsabile del Settore _____	
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO VISTO: si conferma la sussistenza della suindicata disponibilità rilevata dal Settore come iscritta nelle pertinenti utilizzazioni del budget. L'Addetto alla verifica della compatibilità economica: _____	
Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. G. Roccella)	
Settore Provveditorato IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 	

Premesso:

- **Che** con deliberazione n. 663 del 29.10.2015 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e della sosta, riscossione ticket - parcheggio Nesima e custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell'Arnas Garibaldi;
- **Che** con deliberazione n. 26 del 19.01.2017 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la fornitura del servizio di che trattasi in favore della società "La Sicurezza" con sede in Raddusa;
- **Che** con deliberazione n. 257 del 09/03/2018 si è provveduto: **a)** a prendere atto del contenuto del **provvedimento prefettizio**, prot. 24538 del 05.03.2018, pervenuto in pari data al protocollo aziendale 3781, con cui la Prefettura di Catania comunicava che *"...con decreto del 27 febbraio u.s., notificato in data 2 marzo 2018..."* era stata disposta *"...la revoca della licenza n... del 19.07.2016 con cui il sig....era stato autorizzato a gestire, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. l'Istituto di vigilanza privata "Sicurezza Italia" s.r.l., con sede in Raddusa..."*; **b)** a revocare la aggiudicazione del servizio di che trattasi, come sopra disposto in favore dell'Istituto di Vigilanza "La Sicurezza"; **c)** a porre in essere gli adempimenti necessari alle verifiche preliminari allo scorrimento della graduatoria di gara, come risultante dalla deliberazione n. 26/2018, di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- **Considerato** che l' Ufficio Territoriale del Governo nell'adottare il provvedimento di revoca della licenza in danno del citato Istituto di Vigilanza ha rinviato per 30 giorni (dunque, fino al 2 aprile 2018) la concreta esecuzione dello stesso *"...al fine di consentire la sistemazione dei rapporti civilistici in itinere..."*;
- **Che** i provvedimenti sin qui descritti hanno comportano la perdita, in capo all'Istituto di Vigilanza aggiudicatario, dei requisiti necessari al mantenimento dell'appalto;
- **Che** con deliberazione n. 309 del 23 marzo 2018 questa Azienda, all'esito delle attività connesse al procedimento di verifica finalizzato allo scorrimento della graduatoria di gara, ha individuato, quale nuovo aggiudicatario dell'appalto, la società "Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. s.r.l.", con sede in Belpasso;
- **Atteso** che con Provvedimento del Presidente del TAR Catania, n. 204 del 23.03.2018, adottato su ricorso proposto dalla società "La Sicurezza" s.r.l., pervenuto in pari data, veniva disposta la sospensione - per giorni 30 - del provvedimento Prefettizio, più sopra individuato, nelle more dell'esito dell'udienza da tenersi dinanzi al Collegio entro i termini fissati nello stesso provvedimento presidenziale;
- **Che**, in ragione di quanto sopra, con deliberazione n. 319 del 27 marzo 2018 veniva disposta la sospensione - in autotutela - degli effetti delle deliberazioni nn. 257/2018 e 309/2018, più sopra descritte, al fine di dare esecuzione al Provvedimento, *ante causa*, del Presidente del Tar Catania, con riserva delle successive determinazioni conseguenti all'udienza collegiale della stessa Autorità Giudiziaria;
- **Vista** la nota pec del 3 aprile 2018 con cui la società "La Sicurezza" comunicava l'intervenuto *"...Affitto di ramo di azienda in favore dell'Istituto di Vigilanza Etna Police s.r.l. e conseguente passaggio del personale interessato"*, giusta atto pubblico del 30 marzo 2018 a ministero del notaio Andrea Grasso;

- **Vista** la nota prot. 5916 del 11 aprile 2018 con cui l'Azienda precisava di rinviare ogni valutazione di competenza, circa la modifica soggettiva del rapporto, all'eventuale notifica del contratto di affitto di cui sopra;
- **Vista** la comunicazione pec del 11 aprile 2018 con cui la società Etna Police provvedeva - fra l'altro - all'inoltro dell'atto pubblico del 30 marzo 2018, relativo all'Affitto del Ramo di Azienda di cui sopra;
- **Vista** la nota di riscontro dell'Azienda, al prot. 6343 del 18 aprile, che subordinava l'adesione alla modifica soggettiva del rapporto alla preliminare verifica *"...dei requisiti di idoneità e di qualificazione del cessionario"*;
- **Vista**, l'Ordinanza del Tar Catania, n. 00259/2018 Reg. Proc. Cau. adottata in data 19 aprile 2018, pubblicata il successivo 20 aprile, con cui il Decidente - nel respingere l'istanza cautelare proposta dalla società ricorrente - ha osservato che: *"l'esecutività del decreto impugnato è stata differita alla data del 01 aprile 2018...allo scopo di consentire "la sistemazione dei rapporti civilisti in itinere"; che "è stato di conseguenza stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda con la Etna Police s.r.l. in data 30 marzo 2018...allo scopo di garantire la continuità dell'attività di impresa e di salvaguardare l'occupazione dei dipendenti..."; che "l'esecutività è stata ulteriormente differita per effetto della sospensione disposta col decreto presidenziale ante causam del 23 marzo 2018"*;
- **Che** dal provvedimento del TAR Catania discende sia la riacquistata efficacia del Provvedimento prefettizio di revoca della Licenza a carico al legale rappresentante dell'Istituto La Sicurezza, a decorrere dalla data odierna, considerato il differimento della sospensione della licenza conseguente al *"...Decreto presidenziale ante causam..."*, come anche precisato dal suddetto Collegio Giudicante, sia la cessazione del servizio di vigilanza e degli altri servizi connessi, come meglio individuati negli atti di gara di cui alla deliberazione 663/2015;
- **Ritenuta** la necessità di evitare interruzione del servizio di vigilanza che non può subire soluzioni di continuità in ragione dell'eventuale sopravvenienza del rischio di gravi pregiudizi alla sicurezza del personale oltre che del patrimonio aziendale;
- **Che**, pertanto, subito dopo la notifica del TAR Catania, in vista della imminente scadenza dei termini di cessazione del rapporto con l'Istituto La Sicurezza, questa Azienda, preso atto della notifica dell'atto di Affitto del Ramo di azienda (tra detto istituto e la società Etna Police) onde poter eventualmente aderire alla modifica soggettiva del rapporto di che trattasi, ha avviato, anche in questo caso, le attività verifica circa il possesso dei requisiti necessari al subentro da parte della società Etna Police, in detto contratto;
- **Che**, a tal fine, su sollecitazione dei competenti uffici, con nota mail del 20 aprile 2018 la società Etna Police inoltrava, nell'immediato, la documentazione relativa al possesso delle licenze necessarie all'espletamento del servizio;
- **Che** dall'esame della documentazione è tuttavia emerso che la suddetta società non risultava essere in possesso della licenza di cui alla classe "D" - servizio trasporto valori - facente parte dell'appalto e già regolarmente svolto dall'Istituto "La Sicurezza". Più esattamente, la società ha prodotto copia di una istanza del 19 marzo 2018 con cui la stessa ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura di Catania il *"...rilascio dell'autorizzazione all'estensione della licenza...anche per il servizio di trasporto e scorta valori categoria D, da eseguire con le modalità ed i limiti della normativa vigente in materia"*;

- **Che**, in ogni caso, al fine di concludere con l'urgenza imposta dalla scadenza dei termini di cui si è detto la preliminare verifica circa l'indefettibile possesso delle licenze, l'Azienda, previo colloquio con il legale della società Etna Police, ha provveduto convocare la stessa società, per la data odierna, con nota stesa in calce alla corrispondenza prot. 6343/2018, citata, anche per poter eventualmente consentire il deposito della licenza relativa alla classe D, qualora ottenuta nelle more della richiesta effettuata il precedente 19 marzo;
- **Che** durante l'incontro odierno tenutosi presso la sede aziendale l'Istituto di Vigilanza Etna Police srl, ha prodotto la documentazione acquisita al prot. n. 6536 del 23/04/2018,
- **Visto** il relativo verbale di riunione relativo a: *"convocazione subentro all'appalto relativo al servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e della sosta, riscossione ticket - parcheggio Nesima e custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell'Arnas Garibaldi"* redatto in data 23/04/2018, sottoscritto dalle parti ivi specificatamente indicate ;
- **Rilevato** che, come risulta dal suddetto resoconto documentale, la Ditta Etna Police ha depositato, fra l'altro, copia della licenza ex art. 134 TULPS afferente le classi "A" (vigilanza fissa), "B" gestione allarmi) e "C" (servizi regolati da leggi speciali e decreti ministeriali) dichiarando che di non produrre la licenza relativa alla classe "D" (Trasporto Valori) in quanto *"...con nota del 19/03/2018 ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Catania la trascrizione della classe D ...ad oggi in attesa di riscontro..."*;
- **Che**, per quanto detto, la società Etna Police non appare nella condizione di poter legittimamente espletare il servizio di trasporto valori, previsto dal contratto inerente all'atto di Affitto del ramo di azienda;
- **Che**, pertanto, l'Azienda non può aderire alla modifica soggettiva del rapporto, essendo pacifico che, in materia di appalto, la società subentrante deve poter garantire le stesse attività e compiti cui è contrattualmente obbligata la società cedente;
- **Vista**, inoltre, la determinazione n. 9 del 22/07/2015 ANAC che a proposito delle licenze TULPS prevede che *"il conseguimento dell'estensione territoriale ad ad altre attività, ex art. 257, comma 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto dopo l'aggiudicazione"*;
- **Rilevato** che, a questo punto, si rende necessario: **1)** revocare la deliberazione n. 319 del 27 marzo 2018 con cui era stata disposta la sospensione in autotutela della efficacia delle deliberazioni n. 257/2018 e n. 309/2018; per l'effetto, **2)** confermare la validità e gli effetti la deliberazione n. 257 del 9 marzo 2018, con cui questa Azienda aveva disposto la revoca, nei confronti dell'Istituto di vigilanza "La Sicurezza", dell'aggiudicazione dell'appalto di cui alle delibere 663/2015 e 26/2017; **3)** confermare la validità e gli effetti della deliberazione n. 309 del 23 marzo 2018, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di gara, di cui alla presente deliberazione, e l'aggiudicazione della stessa in favore dell'Istituto di Vigilanza privata "ANCR", con sede in Belpasso;
- Su proposta del Responsabile del settore Provveditorato che attesta la correttezza e legittimità del presente atto

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA


Per i motivi descritti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti

- Prendere atto della indifferibilità, urgenza e necessità di garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza con effetto immediato, alla data del 24 aprile ore 00.01.
- Nell'immediato ed in considerazione dello stato di somma urgenza :
 - 1) revocare la deliberazione n. 319 del 27 marzo 2018 con cui era stata disposta la sospensione in autotutela della efficacia delle deliberazioni n. 257/2018 e n. 309/2018;
 - 2) confermare, in conseguenza, la validità e gli effetti della deliberazione n. 257 del 9 marzo 2018, con cui questa Azienda aveva disposto la revoca, nei confronti dell'Istituto di vigilanza "La Sicurezza", dell'aggiudicazione dell'appalto di cui alle delibere 663/2015 e 26/2017;
 - 3) confermare la validità e gli effetti della deliberazione n. 309 del 23 marzo 2018, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di gara, di cui alla presente deliberazione, e l'aggiudicazione della stessa in favore dell'Istituto di Vigilanza privata "ANCR", con sede in Belpasso;
 - 4) Aggiudicare, quindi, al predetto Istituto, l'appalto del servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiana, regolamentazione del traffico veicolare e della sosta, riscossione ticket - parcheggio Nesima e custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell'Arnas Garibaldi;
 - 5) Stabilire che il rapporto contrattuale non subisce variazioni quanto ai termini di scadenza dello stesso;
 - 6) Per le ragioni di somma urgenza sopra dette, disporre la consegna immediata del servizio, con riserva di ogni eventuale ulteriore verifica necessaria, da parte del competente Ufficio dell'Azienda sul mantenimento dei requisiti, funzionali all'affidamento del servizio, in capo alla ditta nuova aggiudicataria;
 - 7) Designare RUP la dott.ssa Ersilia Riggi, dirigente Responsabile del Settore Provveditorato.

Attese le esposte ragioni di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

(Dott.ssa Anna Rita Mattalino)




IL COMMISSARIO

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno _____
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
